



## Circolare informativa n. 06 del 08 giugno 2021

### DECRETO SOSTEGNI BIS La nota di variazione per recupero dell'IVA

L'art. 18 del D.L. n. 73 del 25.05.2021 (c.d. "Decreto Sostegni Bis") in vigore dal 26 maggio 2021 modifica l'art. 26, co. 2 del d.p.r. n. 633/72 e introduce il nuovo comma 3-bis.

**Anticipati i termini per emettere una nota di variazione finalizzata al recupero dell'IVA** nel caso di mancato pagamento del corrispettivo (in tutto o in parte) da parte del **cessionario o committente assoggettato ad una procedura concorsuale**. **I nuovi termini si applicano solo se la procedura concorsuale è avviata dal 26 maggio 2021.**

| Se la procedura concorsuale (o ad essa equiparabile) è<br>AVVIATA A PARTIRE DAL 26 MAGGIO 2021  |  |
|---|--|
|   | Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione è individuato da: |
| <i>Fallimento</i>   | Dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento   |
| <i>Liquidazione coatta amministrativa</i>   | Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta                               |
| <i>Concordato preventivo</i>  | Dalla data del decreto di ammissione   |
| <i>Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i>  | Dalla data del decreto che dispone la procedura  |
| <i>Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.</i>  | Dalla data del decreto di omologazione dell'accordo  |
| <i>Piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.</i>  | Dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese del Piano attestato                         |
| <b>TERMINE ULTIMO PER EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE:</b><br><b>per tutte le procedure è fissato entro e non oltre il termine di esercizio del diritto alla detrazione.</b><br>(ad esempio: se la sentenza dichiarativa del fallimento è emessa a dicembre del 2021, il creditore ha tempo per emettere la nota di variazione iva sino al 30 aprile 2022) |  |

Nel caso il corrispettivo venga, successivamente alla data di avvio della procedura concorsuale, pagato (in tutto o in parte), il cedente o prestatore dovrà emettere una nota di variazione in aumento (nota di debito) per "restituire" la relativa Iva all'Erario.

Si ricorda, infine, che secondo l'Agenzia Entrate i requisiti per avvalersi della facoltà di emettere note di variazione sono:

- aver emesso la fattura
- ci sia insinuazione del creditore nel passivo fallimentare e comunque la partecipazione dello stesso alla procedura.

| Se la procedura concorsuale (o ad essa equiparabile) è<br>AVVIATA PRIMA DEL 26 MAGGIO 2021  |  |
|---|--|
|   | Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione è individuato da quando la procedura è rimasta INFRUTTUOSA e cioè:  |
| <i>Fallimento</i>   | 1. dalla scadenza dei termini per proporre osservazioni al decreto con il quale il giudice rende esecutivo il <u>piano di riparto</u> ;<br>2. dalla scadenza del termine per proporre reclamo al decreto di chiusura del fallimento.   |
| <i>Liquidazione coatta amministrativa</i>   | Dal decorso dei termini previsti per rendere definitivo il <u>piano di riparto</u> predisposto dall'Autorità competente.   |
| <i>Concordato fallimentare</i>  | Dal passaggio in giudicato della sentenza di <u>omologazione</u> del concordato  |
| <i>Concordato preventivo</i>  | Occorre attendere la sentenza definitiva di omologazione ed il momento in cui il debitore concordatario <u>adempie</u> agli obblighi assunti in sede di concordato.<br><br>(Si può parlare di infruttuosità della procedura solamente per i creditori chirografari per la parte percentuale del loro credito che non trova accoglimento con la chiusura del concordato). |
| <i>Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi</i>  | Dalla data del decreto che dispone la procedura  |
| <i>Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F.</i>  | Dalla data del decreto di omologazione dell'accordo  |
| <i>Piano attestato ex art. 67, co. 3, lett. d), L.F.</i>  | Dalla data di pubblicazione nel Registro Imprese del Piano attestato   |
| <b>TERMINE ULTIMO PER EMETTERE LA NOTA DI VARIAZIONE:</b><br><b>per tutte le procedure è fissato entro e non oltre il termine della dichiarazione Iva annuale riferita all'anno in cui si è verificato il presupposto dell'“infruttuosità”.</b> |  |
| (ad esempio: se a dicembre 2021 scade il termine per proporre reclamo al decreto di chiusura di un fallimento, il creditore ha tempo per emettere la nota di variazione iva sino al 30 aprile 2022)   |  |

Nessuna novità invece per le “procedure individuali” infruttuose.

| Per le procedure individuali                  |   |
|---|---|
|   | Il momento a partire dal quale è possibile emettere una nota di variazione è individuato da quando la procedura è rimasta INFRUTTUOSA e cioè:   |
| <i>Pignoramento presso terzi</i>              | Dalla data del verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale risulta che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare   |
| <i>Pignoramento di beni mobili</i>            | Dalla data del verbale di pignoramento redatto dall'Ufficiale Giudiziario nel quale risulta la mancanza di beni da pignorare o l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore o la sua irreperibilità |
| <i>Asta per la vendita del bene pignorato</i> | Dopo che per tre volte l'asta sia andata deserta  |